

STATUTO

CAPO I

Articolo 1: DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione non a scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE PIANOTERRA ONLUS". L'associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale" o in breve "ONLUS" per la quale potrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 e segg. del codice civile.

L'associazione, ai fini fiscali, assume la qualifica di organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2: SEDE

L'Associazione ha sede in Napoli alla via Posillipo n. 40 (tel. 0815753965).

Articolo 3: FINALITA'

L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza ed ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- l'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- l'istruzione;
- la formazione;
- la tutela dei diritti civili.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo l'associazione svolgerà azioni di sostegno alla maternità e più in generale alla **genitorialità**

attraverso attività di sostegno psico-pedagogico, di **profilassi** igienico-sanitarie, distribuzione di generi di prima necessità, di consulenza medica, di animazione, educazione ed istruzione per i bambini e gli adulti, di accoglienza cura ed educazione e di gestione del tempo libero e ricreativo.

L'associazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati quali gli indigenti, i soggetti in condizioni di disagio economico, i minori abbandonati, **orfani** o che versano in situazioni di **disadattamento**, i profughi e gli immigrati non abbienti.

Articolo 4: ATTIVITA'

L'associazione intende promuovere, anche al fine di procurare fondi necessari alla propria sussistenza, attività culturali, ricreative, editoriali e di formazione e quanto altro non meglio specificato comunque finalizzate al perseguimento degli obiettivi sociali e alla pubblicizzazione delle iniziative promosse.

Articolo 5: DURATA

La durata è illimitata.

Articolo 6: AFFILIAZIONE AD ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

L'Associazione potrà affiliarsi a organizzazioni, governative e non, che perseguano gli stessi obiettivi e ideali.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7: ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso da pubblicarsi, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, presso la sede sociale e contestuale comunicazione ai soci a mezzo fax, e-mail, o raccomandata con ricevuta di ritorno agli indirizzi comunicati dai soci stessi. L'avviso deve contenere sede, data ed ora e l'elenco delle materie da trattare sia della prima sia della seconda convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto.

Articolo 9: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA - DELEGHE

Hanno diritto a partecipare all'assemblea e diritto di voto, in particolare per l'approvazione e le modifiche di statuti e regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi, i soci maggiori di età.

La partecipazione dell'Associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto al voto; ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10: COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno di due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11: ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dai soci.

2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

3. Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12: APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

1. Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

2. Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo più uno di tutti i soci aventi diritto al voto.

Articolo 13: ELEGGIBILITA'

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci.

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito.

E' espressamente prevista la rieleleggibilità.

Articolo 14: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque consiglieri, compreso il Presidente, e durano in carica fino a dimissioni o revoca per giusta causa.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente e nomina il Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per la redazione del bilancio sia consuntivo che preventivo;

esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno o ne fa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Articolo 15: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;
- c) stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- d) esegue le delibere dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività sociale;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- g) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei soci.

Articolo 16: PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di **sottoporli** a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Inoltre, il Presidente ha il potere di accendere rapporti di conto corrente bancari, anche con affidamenti, richiedere mutui e prestiti, fornire garanzie reali e necessarie all'espletamento dei rapporti con Istituti di credito.

Articolo 17: IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, **esercitandone** le funzioni.

Articolo 18: IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, **adempie** a tutte le mansioni di segreteria.

CAPO III

SOCI

Articolo 19: SOCI

L'Associazione è composta dai soci, che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti. Possono assumere la qualifica di socio le persone fisiche interessate e le organizzazioni di qualsiasi natura. Lo "status" di socio si acquisisce attraverso la presentazione di un'apposita domanda ed il pagamento di una quota annuale, il tutto come disciplinato dal combinato disposto dei successivi articoli 20, 21, 22 e 23.

E' tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 20: AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

- b) accreditamento del futuro socio da parte di un socio già iscritto attraverso la sottoscrizione della domanda di ammissione;
- c) pagamento delle quote sociali;
- d) accettazione senza riserve del presente Statuto;
- e) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Articolo 21: CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

La qualifica di Associato si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno sei mesi prima del 30 settembre di ogni anno;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal successivo articolo 23;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto **addebitatogli**.

Il provvedimento resterà affisso per trenta giorni presso la sede sociale.

CAPO IV

PATRIMONIO - BILANCIO

Articolo 22: PATRIMONIO - ENTRATE

1. Il Patrimonio è costituito:

- a) dalle quote di iscrizione annuali dei soci;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione.

2. Le quote associative sono **intrasmissibili**, ad eccezion fatta dei trasferimenti mortis causa. Le medesime quote non sono **rivalutabili**.

3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi, dai corrispettivi specifici, dalle **elargizioni** di soci, di terzi, di enti pubblici o privati.

Articolo 23: QUOTE E CONTRIBUTI DEI SOCI

1. Ogni Associato deve versare le quote stabilite dall'Associazione, alle scadenze e con modalità da essa indicati.

2. I soci che non provvedano nel mese successivo alla scadenza dell'anno al pagamento della quota annuale, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale fino al pagamento o alla radiazione.

3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre due mesi comporta la radiazione dell'Associato inadempiente, con delibera del Consiglio Direttivo

Articolo 24: ESERCIZIO FINANZIARIO - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre. Il primo anno sociale, nonché il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2008.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per sottoporre all'approvazione il bilancio preventivo e consuntivo e relativo conto economico.

Articolo 25: UTILI - AVANZI DI GESTIONE

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 26: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DELL'ASSOCIAZIONE

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci sono:

- ammonizione;
- sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- radiazione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 27: GIURI' D'ONORE

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un **Giurì** D'Onore costituito da tre componenti di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che ne assume la presidenza, indicato dai primi due. Al **Giurì** D'Onore, che svolge funzioni di collegio arbitrale irrituale, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; la mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta

comunque, per l'Associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione.

CAPO VI

SCIoglimento

Articolo 28: SCIoglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, nell'ordine, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29: RICHIAMO NORMATIVO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.